

n. 2260/2013 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il G.D. dott.ssa Anna Maria Marra,

pronunziando sul ricorso ex art. 670 c.p.c. proposto da:

A

contro

B

osserva quanto segue.

Rilevato che il presupposto per la concessione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. è la esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso, e dunque di una controversia relativa ad azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione nonché di azioni di tipo personale che tendano a conseguire la restituzione o il rilascio di un bene nella disponibilità altrui;

rilevato, altresì, che la concessione del sequestro giudiziario non postula una valutazione di verosimiglianza della pretesa non facendo l'art. 670 c.p.c. riferimento al *fumus* di fondatezza della domanda;

ritenuto che, pertanto, sia sufficiente -ai fini dell'ottenimento del provvedimento di sequestro giudiziario- la configurabilità di una controversia con l'unico limite che essa sia seria e non palesemente pretestuosa;

rilevato che, nel caso di specie, è ravvisabile il detto presupposto di serietà in relazione, in particolare, alla domanda di risoluzione dell'accordo del 27 febbraio 2012 per inadempimento del **B**, il cui accoglimento provocherebbe il ritrasferimento in capo al **A** delle quote di partecipazione in

Anna Maria Marra



C s.r.l., da quegli cedute al **B** ;
 considerato che sussiste la opportunità, come richiesto dall'art. 670 c.p.c., di custodia delle quote suddette in ragione della natura del bene e dei diritti correlati alle quote, il cui esercizio da parte dell'attuale titolare potrebbe avvenire in modo da compromettere il diritto oggetto delle prospettate azioni di merito, e in particolare dell'azione di risoluzione;
 ritenuto poi che la facilità di disposizione dell'oggetto del richiesto sequestro unitamente alle condotte, già poste in essere dal **B** , comportanti la sostanziale vanificazione dei benefici al medesimo riconosciuti con l'accordo del 27 febbraio 2012, giustifichi la autorizzazione al sequestro per decreto;
 rilevato che gli ulteriori provvedimenti invocati da parte ricorrente attengono alla fase dell'esecuzione e non richiedono specifici ordini in sede di autorizzazione al sequestro (T. Milano, 16 giugno 2011 - Soc. Tabbis c. Soc. Dolis 19);
 visto l'art. 669, co. 2, *sextus* c.p.c.:

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso, autorizza **A** a procedere nei confronti di **B** al sequestro giudiziario della quota del 20% del capitale sociale di **C** s.r.l., con sede in , via
 n. ;


assegna a parte ricorrente termine di giorni otto, decorrente dalla comunicazione, per la notifica al convenuto del ricorso e del presente provvedimento;

fissa l'udienza dell'8 maggio 2013 ore 11.30 per la comparizione delle parti davanti a sé;

nomina custode giudiziario, allo stato, **A** ;

si comunichi al ricorrente.

Venezia, 18 aprile 2013



Il Giudice designato